



**COORDINAMENTO TOSCANO DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA SALUTE MENTALE**

Via F. Simonetti 55100 S. Vito - Lucca - tel./fax 0583.440615

C.F. 90031460471

Sito: www.coordinamentotoscanosalutementale.it

e-mail: info@coordinamentotoscanosalutementale.it

Lucca , 6 ottobre 2015

Prot. n° 049

**Al: Presidente della Sezione GIP
sostituto vicario del
Presidente del Tribunale di Firenze
Dott. Antonio Banci
Presidente della Prima Sezione Civile
Dott. Prodomo Fernando**

p.c.

**Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Toscana Stefania Saccardi**

Oggetto: Segnalazione in merito alla figura dell'amministratore di sostegno

Il Coordinamento Toscano per la Salute Mentale si è costituito il 29/11/1993 e attualmente ha l'adesione di 49 associazioni di volontariato di familiari e utenti, presenti in tutte le province della Toscana. Lo scopo principale di questo organismo è quello di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie, facendosene portavoce, con le istituzioni pubbliche e private in particolar modo con la Regione Toscana, con cui ha costantemente dei contatti. Il Coordinamento Toscano è impegnato nella promozione umana e nell'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disturbi mentali e, inoltre, organizza convegni e iniziative per orientare positivamente l'opinione pubblica su queste tematiche.

Con la presente vogliamo portare alla Vostra attenzione alcuni casi, che ci sono stati segnalati, riguardo alla figura dell'**amministratore di sostegno**.

La legge n.6/2004 che istituisce la figura dell'amministratore di sostegno ci propone una figura che **tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno in grado di andare incontro alle loro esigenze, aiutandole ad affrontare problemi concreti.

Le testimonianze pervenuteci ci segnalano invece una situazione in cui gli amministratori di sostegno, più che aiutare la persona a recuperare la propria autonomia, **si sostituiscono ad essa in tutto e per tutto diventando di fatto nella pratica dei tutori**.

Anche a proposito della **scelta della persona da nominare** quale amministratore di sostegno, la legge prevede che il giudice tutelare preferisca, ove possibile, una persona vicina alla famiglia (coniuge, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro quarto grado) mentre, sempre dalle segnalazioni pervenuteci, sembra che questo spesso non avvenga.

Nel ringraziare per l'attenzione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

La Presidente
Gemma Del Carlo